



Regolamento d'Istituto

AA.SS. 2025/26-2026/27-2027/28

INDICE

1. Vita della comunità scolastica	pag.	2
2. Norme della comunità scolastica	pag.	3
3. Funzionamento degli Organi Collegiali.	pag.	6
4. Orientamenti programmatici per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione . . .	pag.	7
5. I Docenti	pag.	8
6. Procedimenti disciplinari per i docenti	pag.	11
7. Procedimenti disciplinari per gli studenti.	pag.	14

1 - Vita della comunità scolastica

1. I Licei "Isaac Newton" costituiscono una comunità educante in cui la domanda individuale d'istruzione è elemento fondamentale di un sistema scolastico che si propone di offrire un servizio qualitativamente elevato e quantitativamente esteso.

Per rispondere alle sfide che la contemporaneità impone, questa Istituzione scolastica vuole offrire le basi per rendere capaci coloro che la frequentano di continuare ad apprendere, di affrontare i temi dell'interculturalità, di condurre alla scoperta, al potenziamento e allo sviluppo della dimensione interiore e della personalità, alla valorizzazione delle proprie capacità espressive.

L'ambiente scolastico diviene centro di sviluppo e ricerca in cui si favoriscono tutte le attività culturali che possono proiettare lo studente verso il proprio futuro in una comunità sociale allargata.

2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

3. La Scuola favorirà l'inserimento degli alunni cercando di costruire, con l'aiuto degli stessi, un clima atto a creare condizioni e regole di rispettoso confronto, cui tutti dovranno attenersi: studenti, genitori, docenti e personale scolastico.

4. La Scuola può divenire anche spazio di studio e socializzazione: i ragazzi potranno fermarsi oltre l'orario scolastico per studiare autonomamente o effettuare lavori di gruppo e ricerche, anche con il supporto dei Docenti.

2 - Norme della comunità scolastica

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Per le eventuali assenze è necessario presentare giustificazione su apposito libretto il giorno del rientro a scuola. Il genitore della studentessa o dello studente minorenne è tenuto ad apporre la propria firma convalidando le motivazioni dell'assenza.

L'assenza a eventuali lezioni pomeridiane e ai corsi di recupero deve essere giustificata come una normale assenza.

2. L'ammissione in classe degli studenti dopo un'assenza è effettuata previa presentazione della giustificazione firmata da un genitore al Coordinatore Didattico.

L'alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con riserva.

3. L'ammissione in classe in ritardo è tollerata per i cinque minuti successivi all'inizio delle lezioni. L'alunno che entrerà dopo cinque (5) minuti dall'inizio della lezione deve giustificare il ritardo sul libretto da presentare al Coordinatore didattico.

I casi particolari, come i permessi d'entrata posticipata permanente, verranno trattati con disciplina a parte e saranno segnalati dal Coordinatore didattico sul registro di classe.

4. Le uscite anticipate devono costituire evento eccezionale, pertanto saranno concesse solo in casi di effettiva necessità. Esse dovranno essere presentate entro la prima ora, saranno autorizzate dal Coordinatore Didattico e, per gli alunni minorenni, solo con la firma di un genitore o dall'esercente la potestà familiare. Il docente potrà quindi permettere l'uscita anticipata dello studente e provvederà ad annotarla sul registro di classe.

In caso di richiesta, la Scuola può informare telefonicamente il genitore o l'esercente la potestà.

I casi particolari, come i permessi permanenti di uscita anticipata, verranno trattati con disciplina a parte e saranno segnalati dal Coordinatore didattico sul registro di classe.

5. La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti e al personale della scuola.

Durante le pause didattiche gli insegnanti delle ore interessate saranno responsabili degli studenti della propria classe. Saranno, inoltre, stabiliti turni di sorveglianza aggiuntivi.

6. È fatto divieto a chiunque di fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto art. 4 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

La norma dispone, comma 2, che è vietato anche l'utilizzo di sigarette elettroniche nei locali chiusi e chiunque violi tale disposizione, comma 3, incorre nelle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni.

L'Istituto ha nominato responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo il prof. Andrea Raza e la sig.ra Simona Bianchini. I responsabili hanno il compito di:

- vigilare sulla corretta esposizione dei cartelli informativi, collocati in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (studenti, personale docente, personale non docente, genitori e visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

7. Il telefono cellulare è ormai un oggetto d'uso presente tra i giovani. Come tutti i genitori sanno, il cellulare non è solo un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l'uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.). È facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso continuo, se ne avvalgano anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per se stessi e per gli altri. Il Ministro dell'istruzione con la direttiva 15 marzo 2007 ha vietato l'uso del cellulare a scuola, impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde a una norma di correttezza, perché rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, e costituisce un'infrazione disciplinare.

In base alla Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), è disposto anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e, più in generale, in orario scolastico. L'Istituto ha provveduto a individuare le modalità per il rispetto di tale divieto:

- i telefoni devono restare negli zaini personali degli studenti;
- durante le verifiche gli zaini saranno disposti in un angolo dell'aula.

In ogni caso, la scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto dalla Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998.

8. All'infuori delle pause previste dal Collegio dei Docenti, nel corso della mattinata è consentita l'uscita per fruire dei servizi igienici (salvo in caso di assoluta necessità) una sola volta (tranne in casi eccezionali o in caso di esigenze mediche certificate).

Sarà cura dei docenti far uscire gli allievi uno alla volta per recarsi nei bagni.

9. Si fa obbligo di utilizzare, a fini comunicativi, gli appositi spazi attribuiti alle varie componenti.

Il materiale esposto dovrà essere conforme ai valori educativi della comunità scolastica e non dovrà contenere messaggi pubblicitari di promozione commerciale né riferirsi a iniziative a scopo di lucro.

10. I genitori degli alunni sono, allo stesso tempo, co partecipi di ogni processo formativo e referenti principali della scuola cui hanno affidato i propri figli. Il rapporto con i genitori degli alunni sarà quindi caratterizzato dalla continua circolarità delle informazioni e da una fattiva collaborazione. Pur nel dovuto rispetto dei ruoli e delle competenze, è auspicato un franco, sereno e costruttivo dialogo che possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni.

I Docenti mantengono rapporti con le famiglie tramite colloqui con i genitori con le seguenti modalità:

- tutte le settimane (nei periodi stabiliti dal calendario scolastico approvato dal Collegio Docenti) in orario fissato previo appuntamento;
- in occasione dei colloqui generali: due/tre incontri all'anno, uno almeno per ogni quadrimestre, secondo il calendario elaborato dal Collegio Docenti.

L'introduzione, a partire dall'anno scolastico 2013/14, del registro elettronico permette alle famiglie di essere quotidianamente aggiornate riguardo le valutazioni in ogni disciplina, le assenze e le eventuali note dei propri figli.

È, inoltre, previsto l'invio di una scheda infraquadrimestrale nel secondo periodo, normalmente verso la fine del mese di marzo.

3 - Funzionamento degli Organi Collegiali

1. Tanto la composizione, quanto il funzionamento e le competenze degli Organi Collegiali sono regolati dalla legislazione scolastica in vigore.
2. Per quanto riguarda le competenze disciplinari dei vari Organi Collegiali si rimanda alle norme scolastiche vigenti.

4 - Orientamenti programmatici per le visite guidate e i viaggi d'istruzione

L'Istituto promuove viaggi d'istruzione e scambi con l'estero come momenti educativi di crescita culturale e umana degli studenti.

Si ricorda che le visite guidate d'istruzione hanno durata non superiore a un giorno, mentre i viaggi d'istruzione e di integrazione culturale sono di durata superiore a un giorno.

I periodi di effettuazione dei viaggi e delle visite guidate:

Viaggi superiori a 1 giorno	sempre
Visite guidate di 1 giorno	sempre

I giorni massimi a disposizione per ogni viaggio d'istruzione per tutte le classi sono sette (con sei pernottamenti) esclusi i giorni festivi.

1. I viaggi e le visite d'istruzione devono essere promossi dai Docenti nell'ambito della programmazione didattica della classe, essere adeguati al livello di preparazione della stessa e coerenti con le finalità educative che caratterizzano la Scuola.
2. I Docenti devono presentare e illustrare le proposte nelle loro finalità all'interno dei singoli Consigli di Classe, elaborando il programma analitico.
3. Le proposte devono essere valutate dal Consiglio d'Istituto, che delibererà a riguardo, tenendo presente che la spesa dovrà essere accessibile a tutta la Classe e rispettando il tetto massimo che viene stabilito annualmente.
4. Le famiglie vengono informate e, se interessate, devono autorizzare la visita/viaggio dei propri figli e versare la quota di partecipazione.

L'autorizzazione delle famiglie è richiesta anche per gli studenti maggiorenni.

5. Gli accompagnatori, individuati dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative sulla base di una accertata disponibilità, dovranno essere almeno uno ogni 15 studenti.

5 - I Docenti

Art. 1: Residenza dei docenti.

Ciascun Docente è tenuto a osservare il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o prove e certificate disfunzioni del servizio.

In ogni caso l'Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere.

Art. 2: Norme di servizio.

Ogni Docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno dieci minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Nei cambi dell'ora il docente avrà premura di effettuare celermente il cambio della classe onde evitare che essa rimanga scoperta, allo stesso modo il docente dovrà rispettare gli intervalli delle pause didattiche non trattenendo gli studenti oltre l'inizio e rientrando in classe al termine, salvo casi eccezionali (ad esempio la conclusione di un compito in classe).

Negli orari di ricevimento delle famiglie e per le famiglie che ne hanno fatto esplicita richiesta con prenotazione, il Docente è tenuto a essere presente nell'Istituto nello spazio appositamente destinato.

Art. 3: Vigilanza degli allievi.

Ogni Docente in servizio alla prima ora accoglierà gli allievi al loro arrivo in classe.

Ciascun Docente non consentirà l'uscita di più di un allievo per volta per la fruizione dei servizi, se non per reali necessità.

Durante le pause didattiche gli insegnanti delle ore interessate saranno responsabili degli studenti della propria classe e vigileranno negli spazi interni ed esterni dell'edificio.

Art. 4: Oneri dei Docenti.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio, stabilito dal contratto di lavoro stipulato con "MICHELANGELO FORMAZIONE S.R.L" e dal piano delle attività approvato dal Collegio Docenti, e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di

tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, potenziamento, valutazione e documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento.

L’attività d’insegnamento si svolge in moduli da 60 o 90 minuti distribuiti in 5 giorni alla settimana.

Ogni Docente è tenuto a compilare il registro di classe in ogni parte di sua competenza, anche ai fini dell’implicito controllo di cui al paragrafo precedente.

Ogni Docente è tenuto a compilare con accuratezza il registro personale in ogni sua parte riportando tempestivamente le valutazioni scritte, grafiche, pratiche e/o orali degli studenti fornendo esplicazioni delle stesse, in particolar modo se negative, utilizzando le “note” alle valutazioni presenti sul registro elettronico.

Ogni Docente avrà cura di consegnare alla Classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro quindici giorni dall’effettuazione delle prove di verifica. Ai sensi della legge 241/90, chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, anche finalizzato a un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni: a tal fine però i Docenti non rilasceranno mai agli allievi gli elaborati originali, bensì loro copie, autenticate di proprio pugno.

Ai fini della trasparenza, ogni Docente valuterà le prove scritte, orali e pratiche utilizzando le griglie formulate dal Dipartimento Valutazione e approvate da Collegio dei Docenti. Allo stesso modo, il docente avrà cura di giustificare la valutazione, in particolar modo delle insufficienze, delle prove dei singoli alunni fornendo spiegazioni sia per le prove orali che scritte; tali esplicazioni dovranno essere riportate sugli elaborati scritti e nel registro elettronico utilizzando le “note” alla valutazione.

Ogni Docente predisporrà a inizio anno scolastico la propria programmazione didattica (da consegnare in copia alla segreteria entro la fine del mese di ottobre), attivando con gli studenti, in piena trasparenza, un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione.

Ogni Docente procederà a verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati (C.M. n. 197/95), e comunque in numero non inferiore a quello determinato dal Collegio dei Docenti nel Progetto Educativo dell’Istituto.

Ogni Docente avrà cura di non impartire lezioni private ad allievi della propria scuola e di informare il Coordinatore didattico delle lezioni private eventualmente impartite, così come disposto dal T.U. delle leggi e disposizioni della scuola. Ogni eventuale attività di aiuto allo studio, di formazione al lavoro di gruppo, di potenziamento dell’attività didattica, di collaborazione in progetti extracurricolari svolti sotto la supervisione di un Docente, non sono considerate lezioni private e non

possono dare luogo ad alcuna retribuzione, salvo in caso di progetti didattici approvati dal Collegio Docenti e ratificati dal Consiglio d'Istituto.

Ogni Docente è tenuto a svolgere le attività di formazione e/o aggiornamento annuali obbligatorie come previsto dalla Legge 107/2015.

6 - Procedimenti disciplinari per i docenti

Art. 1: Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari per i Docenti.

I comportamenti che determinano procedimenti disciplinari sono:

- ripetuti ritardi;
- assenze ingiustificate;
- mancanza ai doveri scolastici (si faccia riferimento a quanto sopra menzionato e a quanto contenuto nel CCNL, in particolare rispetto a privacy, segreto professionale e modalità di svolgimento delle attività didattiche);
- comportamenti non corretti e irrispettosi, quali:
 - mancanza di rispetto, aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei colleghi e/o degli studenti;
 - atti di sottomissione di altre persone, azioni particolarmente violente, violazione delle persone con diffusioni di notizie e immagini lesive della dignità umana;
 - non osservanza delle misure di sicurezza;
 - assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe);
 - distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe);
 - comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, abbiano determinato un turbamento della comunità scolastica;
 - non osservanza del segreto professionale;
 - qualsiasi tipo di comportamento che non sia coerente con la figura di educatore ricoperta.

Art. 2: Sanzioni.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai Docenti in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 2, nonché di quelli specifici eventualmente previsti dal CCNL, sono:

1. richiamo verbale;
2. richiamo individuale scritto.

Nel caso di violazione del divieto di fumo valgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 (legge finanziaria 2005): nel minimo la somma di

€ 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, a esempio la mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto e la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecunaria va da un minimo di € 200,000 a un massimo di € 2200,00. Le modalità di pagamento della sanzione variano a seconda dell'organo accertatore: se questo è statale (Polizia, Carabinieri Guardia di Finanza) si utilizza il modello F23 e i proventi affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ad appositi capitoli di spesa inerenti la lotta al tabagismo; se la violazione è stata contestata da organi non statali le modalità di pagamento sono stabilite dalla regione, che dispone dei relativi proventi in piena autonomia. La determinazione delle sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo è di competenza statale: così la Sentenza della Corte Costituzionale 10-19 dicembre 2003 n. 361 nella quale è stato affermato che dal principio del "parallelismo" tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze del divieto di fumo. Così pure la recente sentenza 24 gennaio - 16 febbraio 2006 n. 59 in cui si ribadiscono la collocazione operata dalla Corte delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali di cui all'art. 117, 3° comma della Costituzione ed il principio che il bene della salute della persona è ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica, e per sua natura non si presta ad essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. Il contravventore può provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/81 entro il termine dei sessanta giorni dalla contestazione immediata, se questa è avvenuta, o dalla notifica della violazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo accertatore presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni al Prefetto, nel caso in cui l'infrazione sia stata accertata nell'ambito di amministrazioni statali o enti di rilevanza nazionale; negli altri casi il rapporto con le relative prove è inviato al Presidente della Regione o ad altra autorità individuata dalle disposizioni regionali (accordo Stato - Regioni 16 dicembre 2004, n. 14). In mancanza di disposizioni regionali specifiche, si applicano quelle previste per le amministrazioni statali. Legge Regionale 4 febbraio 2005 n. 25 (art. 10). Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati

i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto (da Ministero dell'Interno – Tutela della salute dei non fumatori).

Art. 3: Competenze.

Per il richiamo individuale è competente il Coordinatore Didattico e/o l'ente gestore dell'Istituto.

Art. 4: Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti. Precisazioni sulle competenze.

1. La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti, così come la sussistenza di precedenti richiami individuali a carico del medesimo Docente, sono causa di sospensione dall'attività lavorativa dopo il terzo richiamo scritto.
2. L'organo competente per la sospensione è il datore di lavoro, ossia il rappresentante legale dell'ente gestore.

Art. 5: Procedimenti.

1. Per il richiamo individuale verbale, il Coordinatore contesterà immediatamente al Docente la violazione disciplinare e lo inviterà contestualmente a esporre le sue ragioni.
2. Per il richiamo individuale scritto, il Coordinatore contesterà al Docente la violazione disciplinare per iscritto consegnandola personalmente o mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mail certificata e lo inviterà a esporre le sue ragioni, entro i termini previsti dal CCNL.

Art. 6: Impugnazioni.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte del Docente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.

Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL di settore, citato anche nel contratto di lavoro firmato dalle parti, e dalle norme di legge.

7 - Procedimenti disciplinari per gli studenti

Art. 1: Ambito.

- Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. del 24.06.1998, n. 249 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e successive modifiche (D.P.R. del 21.11.2007, n. 235).

Art. 2: Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari per gli studenti.

I comportamenti che determinano procedimenti disciplinari sono:

- ripetuti ritardi;
- ripetute entrate e uscite fuori orario;
- assenze ingiustificate;
- disturbo durante le lezioni;
- mancanza ai doveri scolastici;
- comportamenti non corretti e irrISPettosi, quali:
 - aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei compagni;
 - atti di sottomissione di altre persone, azioni particolarmente violente, violazione delle persone con diffusioni di notizie e immagini lesive della dignità umana;
 - mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti, Coordinatore Didattico, personale non docente, visitatori;
 - comportamenti scorretti durante i viaggi d'istruzione, allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai Docenti accompagnatori, danni arrecati a immobili e ai mezzi di trasporto usati;
 - falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;
 - abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione;
 - appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui;
 - non osservanza delle misure di sicurezza;
 - assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe);
 - distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe);
 - comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, abbiano determinato un turbamento della comunità scolastica;

- danni arrecati al patrimonio della scuola, quali:
 - imbrattare le superfici esterne e interne;
 - sottrarre o occultare beni appartenenti all'Istituto;
 - arrecare danni ai beni mobili o immobili parte del complesso scolastico o delle aree prossime sia pertinenziali che esterne (anche le macchine);
 - mancata restituzione di beni ricevuti in prestito;
 - sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori o da membri della comunità scolastica siti nell'Istituto o nelle aree prossime sia pertinenziali che esterne.

Art. 3: Sanzioni.

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 2, nonché di quelli specifici eventualmente previsti dai singoli Consigli di Classe sono:

1. richiamo individuale con annotazione sul libretto;
2. ammonizione in classe;
3. diffida;
4. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni;
5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, o fino al termine dell'anno scolastico, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo;
6. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola.

Nel caso di violazione del divieto di fumo valgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 189 L. 311/04 (legge finanziaria 2005): nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Le modalità di pagamento della sanzione variano a seconda dell'organo accertatore: se questo è statale (Polizia, Carabinieri Guardia di Finanza) si utilizza il modello F23 e i proventi affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ad appositi capitoli di spesa inerenti la lotta al tabagismo; se la violazione è stata contestata da organi non statali le modalità di pagamento sono stabilite dalla regione, che dispone dei relativi proventi in piena autonomia. La determinazione delle sanzioni amministrative in materia di divieto di fumo è di

competenza statale: così la Sentenza della Corte Costituzionale 10-19 dicembre 2003 n. 361 nella quale è stato affermato che dal principio del "parallelismo" tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze del divieto di fumo. Così pure la recente sentenza 24 gennaio - 16 febbraio 2006 n. 59 in cui si ribadiscono la collocazione operata dalla Corte delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali di cui all'art. 117, 3° comma della Costituzione ed il principio che il bene della salute della persona è ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica, e per sua natura non si presta ad essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. Il contravventore può provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/81 entro il termine dei sessanta giorni dalla contestazione immediata, se questa è avvenuta, o dalla notifica della violazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo accertatore presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni al Prefetto, nel caso in cui l'infrazione sia stata accertata nell'ambito di amministrazioni statali o enti di rilevanza nazionale; negli altri casi il rapporto con le relative prove è inviato al Presidente della Regione o ad altra autorità individuata dalle disposizioni regionali (accordo Stato - Regioni 16 dicembre 2004, n. 14). In mancanza di disposizioni regionali specifiche, si applicano quelle previste per le amministrazioni statali. Legge Regionale 4 febbraio 2005 n. 25 (art. 10). Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto (da Ministero dell'Interno – Tutela della salute dei non fumatori).

Nel caso di violazione del divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni:

- la prima e la seconda violazione del divieto saranno segnalate sul Registro elettronico come "Richiami";
- il terzo richiamo da parte dei docenti si trasformerà in "Nota disciplinare" che influirà sul voto di condotta e sull'esito finale. Più note disciplinari nel corso dei quadrimestri possono comportare ulteriori provvedimenti.

Art. 4: Competenze.

1. Per il richiamo individuale è competente il Docente in servizio durante le lezioni.
2. Per l'ammonizione in Classe è competente il Docente in servizio durante le lezioni.
3. Per la diffida è competente il Coordinatore Didattico.
4. Per il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo fino a quindici giorni, è competente il Consiglio di Classe in composizione allargata.
5. Per l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, o fino al termine dell'anno scolastico, eventualmente anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo è competente il Consiglio di Istituto.
6. Per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni.
7. Per il risarcimento è competente il Consiglio di Classe sulla base delle indicazioni pecuniarie fornite dal Consiglio di Istituto.

Art. 5: Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti. Precisazioni sulle competenze.

1. La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti, così come la sussistenza di precedenti sanzioni di grado superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, sono causa di sanzione di grado superiore rispetto a quella prevista dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente contestato.
2. L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per l'irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso.

Art. 6: Procedimenti.

1. Per il richiamo individuale, il Docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente a esporre le sue ragioni, annoterà il provvedimento nella apposita sezione del registro elettronico.
2. Per l'ammonizione in Classe, il Docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente a esporre le sue ragioni e annoterà il provvedimento sul registro di Classe, avendo cura di motivarlo e di dare atto del provvedimento seguito.
3. Per la diffida, il Coordinatore delle attività didattiche contesterà allo studente la violazione disciplinare e lo inviterà a esporre personalmente le sue ragioni. Il Coordinatore emanerà l'eventuale provvedimento di diffida in forma scritta, avendo cura di motivarlo, di dare atto del procedimento seguito e di comunicarlo allo studente e alla famiglia.
4. Per l'allontanamento dalla comunità scolastica il Coordinatore Didattico valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà lo studente al Consiglio di Classe per periodi non superiori ai 15 giorni, o al Consiglio d'Istituto per periodi più lunghi.
Lo studente verrà invitato a esporre personalmente le sue ragioni avanti all'organo collegiale anche per iscritto e mediante produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria e verrà contestualmente comunicato allo studente presente o notificato allo studente assente e ai genitori dello studente.
5. Per i provvedimenti disciplinari emessi dalle Commissioni d'esame si applicheranno i paragrafi 1 e 2 del comma 4 del presente articolo.
6. Tutto il personale Docente e non Docente nonché gli allievi dell'Istituto possono segnalare anche verbalmente all'organo competente le mancanze che in relazione al presente regolamento siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione.

Art. 7: Impugnazioni.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, a un Organo di garanzia interno, previsto dallo statuto e di cui si propone la seguente composizione:

- un Docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante designato dal Direttivo degli studenti;
- un rappresentante designato dal Comitato genitori;
- il Coordinatore Didattico, che svolge la funzione di Presidente.

I membri dell'Organo di garanzia che abbiano in qualche modo concorso all'emanazione del provvedimento disciplinare e che siano direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti da supplenti anch'essi designati dai predetti organi elettori.

L'Organo di garanzia si riunisce per esaminare i ricorsi contro i provvedimenti irrogati ed è tenuto a esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.

L'Organo di garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale degli studenti, da tre Docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale; il parere deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 8: Facoltà di conversione.

1. L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente a offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.
2. Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Coordinatore didattico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il

Coordinatore adotta tutti i conseguenti e opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività dalla conversione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.



